

Il CNF chiarisce l'estensione del divieto di produzione della corrispondenza qualificata come riservata. Il caso, in concreto, riguarda il ricorso presentato avverso decisione CDD Milano che, all'esito del procedimento disciplinare, disponeva l'applicazione di sanzione disciplinare.

In sintesi, a fronte della produzione di una email qualificata come riservata, l'incolpato si era giustificato adducendo tre motivi.

- a) un errore della segretaria nella formazione del fascicolo;
- b) la sussistenza della scriminante del diritto di difesa;
- c) la sussistenza della scriminante dello stato di necessità.

I medesimi argomenti spesi nel procedimento di primo grado venivano riproposti al CNF, il quale – nel rigettare il ricorso - ha sottolineato come la ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega (art. 48 cdf) è evidentemente quella di garantire all'avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate -con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell'attività professionale.

Il divieto opera anche allorché la produzione sia "giustificata" da un supposto diritto/dovere di difesa.

Infatti l'Avvocato deve, sì, porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio assistito senza, tuttavia, travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme deontologiche.